DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DI TALUNI SETTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

# Art. 4

## Personale di prestito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in relazione alle diversificate e specialistiche esigenze funzionali, puo' continuare ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a tale fine collocato in posizione di comando o in analoga posizione consentita dai rispettivi ordinamenti. Il costo del personale durante il periodo di utilizzazione e' posto a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Versione in vigore dal 29 luglio 2004, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione |
| Estremi | Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2004 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-garantire-la-funzionalita-di-taluni-settori/art-4-personale-di-prestito-presso-il-ministero-dell-ambiente-e-della

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it